

Imola, 16/03/2021

## CONGEDI COVID PER DAD O QUARANTENA, SMART WORKING E BONUS BABY-SITTING

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021 il **D.L. 30 del 13 marzo 2021**, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Le misure a sostegno dei genitori lavoratori con figli minori prevedono che:

- il genitore di **figlio convivente minore di 16 anni**, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in **MODALITÀ AGILE** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dall'Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.  
Si ricorda che l'art. 21 ter del decreto Agosto ha previsto che, fino al 30 giugno 2021, e anche in assenza degli accordi individuali, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave (legge 5 febbraio 1992, n. 104) hanno diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica;
- qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di **figlio convivente minore di anni 14**, alternativamente all'altro genitore, **PUÒ ASTENERSI DAL LAVORO** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per tali periodi di astensione è riconosciuta **UN'INDENNITÀ PARI AL 50%** della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa;
- gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, **POSSONO ESSERE CONVERTITI** a domanda nel congedo di cui

sopra con diritto all'indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;

- in caso di figli **di età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, di **ASTENERSI DAL LAVORO SENZA CORRESPONSIONE DI RETRIBUZIONE** o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i lavoratori iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**, e alcune categorie di lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari), per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di bonus per l'acquisto di **SERVIZI DI BABY-SITTING**, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio e quarantena. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido;
- per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione o del bonus baby-sitting salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte;
- le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite **dall'Inps, con apposita circolare che sarà emanata nelle prossime settimane: I CONGEDI E LE ALTRE MISURE POSSONO QUINDI GIÀ ESSERE FRUITI, MA LA PROCEDURA TELEMATICA PER RICHIEDERLI SARA' DISPONIBILE DOPO L'ADOZIONE DELLA CIRCOLARE INPS;**
- le misure descritte si applicano **fino al 30 giugno 2021.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Donati & Suzzi Associati  
Consulenti del Lavoro